



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 28-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore 11:00, con continuazione, nella sede municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio comunale, , secondo le modalità previste dal vigente provvedimento del Sindaco n. 27 del 6 aprile 2020, adottato ex art.73 del D.L.18/2020.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Moretti Elio	Presente	Marcionni Donatella	Presente
Opiatti Ermanno	Presente	Joli Nicoletta	Presente
Saini Ivano	Presente	Codurelli Lucia	Presente
Pettina' Francesco	Presente	Della Pona Cristian	Presente
Branchi Laura	Presente	Fanchetti Simone	Presente
Filippini Ivan	Presente	Giumelli Adele Teresa	Presente
Pedroli Paolo	Presente		

Presenti....: 13

Assenti.....: 0

E' presente il **IL SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella**, che provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Moretti Elio**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto individuata.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che tutti i partecipanti alla seduta risultano presenti in VIDEOCONFERENZA.

UDITO l'intervento del Sindaco ELIO MORETTI, che, nella propria veste di presidente del consiglio, illustra il punto in trattazione chiarendo che:

anche per quanto concerne la TASSA sui RIFIUTI (TARI) sono state introdotte a livello nazionale molteplici novità per l'anno 2020, soprattutto relative al calcolo del tributo sulla base dei piani finanziari che vanno scritti tenendo conto delle regole fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera);

l'obiettivo del Governo nazionale è stato quello di varare delle disposizioni volte ad individuare il "giusto prezzo" per il servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia urbana;

l'Amministrazione ritiene quindi opportuno procedere all'adozione di un **nuovo regolamento TARI, che sostituirà, con decorrenza 01 gennaio 2020, quello precedentemente approvato** nel 2017 sul regolamento IUC – componente TARI;

per quanto riguarda il calcolo e l'approvazione delle tariffe TARI, invece, non è attualmente possibile deliberare in quanto **non si ha ancora a disposizione il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che SECAM, già sollecitata anche dai nostri uffici, dovrebbe riuscire a fornire a breve;**

comunque, è stata introdotta una proroga per l'approvazione delle tariffe TARI e, fino a quando non verranno approvate le nuove tariffe, comunque, trovano applicazione quelle precedenti;

il regolamento che si va ad approvare ricalca sostanzialmente il precedente.

UDITA la lettura da parte del consigliere LUCIA CODURELLI della nota d'intervento del Gruppo di Minoranza, già allegata al verbale al punto n.1 dell'ordine del giorno, limitatamente alla parte relativa al presente argomento come qui riportata;

"28 Aprile - Dichiarazione di voto -sui punti all'o.d.g. del Consiglio Comunale

Omissis...

- **Punto 9 ODG:** Regolamento Tari ribadiamo quanto dichiarato per il regolamento IMU al punto 2 dell'ODG. Abbiamo la necessità di lavorare sulla raccolta differenziata. Ci sono articoli che secondo noi andavano rivisti es. art. 10, 25, 26.....Vorremmo che i regolamenti fossero frutto di una precedente valutazione.

ASTENSIONE"

Il SEGRETARIO COMUNALE si impegna a segnalare all'ufficio preposto la necessità di aggiornare il testo per le parti non più attuali.

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, nei termini e con le motivazioni riportate nel testo e con quanto alla stessa allegato;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'area competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e qui allegati;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti e qui allegato;

||

CON VOTI **FAVOREVOLI n.9 e ASTENUTI n.4** (consiglieri del Gruppo di minoranza CODURELLI LUCIA – DELLA PONA CRISTIAN – FANCHETTI SIMONE – GIUMELLI ADELE TERESA) espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nei termini e con le motivazioni ivi riportate e con quanto alla stessa allegato, rendendola parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente, considerata l'urgenza di procedere con gli adempimenti successivi, CON ULTERIORI VOTI **FAVOREVOLI n.9 e ASTENUTI n.4** (consiglieri del Gruppo di minoranza CODURELLI LUCIA – DELLA PONA CRISTIAN – FANCHETTI SIMONE – GIUMELLI ADELE TERESA) espressi in forma palese, in accoglimento di quanto proposto

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Moretti Elio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2020

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 28-04-2020

IL IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 24 APRILE 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, L'imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- che l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massiva dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che stabilisce le casistiche per le quali il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, che sostituirà, con decorrenza 01 gennaio 2020, quello precedentemente approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 16/03/2017 e ss.mm., regolamento IUC – componente TARI;

Visto ed esaminato l'allegato schema di regolamento comunale che disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dai competenti uffici comunali, costituito da n. 41 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*
- L'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- VISTO l'art. 107 comma 2 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31 maggio 2020;¹

Dato atto (solo per il 2020)

- *che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati”*;
- VISTO l'art. 107 comma 4 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) il quale ha differito al 30 giugno 2020 il termine, stabilito solo per l'anno 2020 dal comma 683-bis della [Legge n. 147/2013](#), per l'approvazione di tariffe ma non dei regolamenti TARI;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI;

Acquisiti:

- Gli allegati pareri favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Revisore dei conti;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare il Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 41 articoli, e n. 2 allegati, nel testo che si allega alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, in sostituzione del previgente regolamento IUC – componente TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/03/2017 e ss.mm.;
- Di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
- Di demandare al responsabile del servizio economico-sociale e finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
- Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento TARI, sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alla normativa richiamata in premessa e verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
- Di prendere atto che, a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Teglio, 24-04-2020

Il Responsabile del Servizio

Sertorio Dott. Christian Lino

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Teglio, 24-04-2020

Il Responsabile del Servizio

Sertorio Dott. Christian Lino

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

COMUNE DI TEGLIO
(Provincia di Sondrio)

VERBALE N. 07 DEL 22/04/2020

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Il sottoscritto Dott. Enrico Ambrogio Rossi, Revisore dei Conti del Comune di Toglio (SO), nominato con delibera consiliare n. 33 del 18/12/2017 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Visto l'art. 239, comma 1) lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali

PREMESSO CHE

l'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale"*, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

con deliberazione n. 2 del 16/03/2017 è stato approvato il Regolamento IUC che comprendeva al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, successivamente modificato e integrato con le deliberazioni n. 35 del 18/12/2017 e n. 2 del 25/02/2019;

si rende necessario, a seguito delle recenti modifiche normative, procedere all'adozione di un nuovo Regolamento TARI che disciplini l'applicazione della tassa sui rifiuti nel Comune di Toglio e che sostituirà, con decorrenza 1° gennaio 2020, il previgente Regolamento IUC – componente TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Toglio nella redazione del Regolamento TARI ha tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 640 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Regolamento in argomento nel testo così come formulato.

Milano, li 22/04/2020

Il Revisore dei Conti
(Dott. Enrico Ambrogio Rossi)



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	pag. 3
ART.2 – Soggetto attivo	pag. 3
ART.3 – Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 3
ART.4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 4

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

ART.5 – Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 4
ART.6 – Soggetti passivi	pag. 5
ART.7 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 5
ART.8 – Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. 6
ART.9 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 6
ART.10 – Riduzioni per il riciclo	pag. 7
ART.11 – Superficie degli immobili	pag. 7

TITOLO III - TARIFFE

ART.12 – Costo di gestione	pag. 8
ART.13 – Piano Finanziario	pag. 8
ART.14 – Determinazione della tariffa	pag. 8
ART.15 – Articolazione della tariffa	pag. 9
ART.16 – Periodo di applicazione del tributo	pag. 9
ART.17 – Tariffa per le utenze domestiche	pag. 9
ART.18 – Occupanti le utenze domestiche	pag. 10
ART.19 – Tariffe per le utenze non domestiche	pag. 10
ART.20 – Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 10
ART.21 – Scuole statali	pag. 11
ART.22 – Tributo giornaliero	pag. 11
ART.23 – Tributo provinciale	pag. 11
ART.24 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag. 11

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART.25 – Zone non servite e zone parzialmente servite	pag. 12
ART.26 – Riduzioni per inferiore livelli di prestazione del servizio	pag. 12
ART.27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. 13

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART.28 – Obbligo di dichiarazione	pag. 13
ART.29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 13
ART.30 – Riscossioni	pag. 14
ART.31 – Poteri del Comune	pag. 15
ART.32 – Funzionario responsabile del tributo	pag. 15
ART.33 – Accertamento	pag. 15
ART.34 – Contenzioso	pag. 16
ART.35 – Riscossione coattiva	pag. 16
ART.36 – Versamenti rateali dell'imposta	pag. 16
ART.37 – Rimborsi	pag. 16
ART.38 – Sanzioni e Interessi	pag. 17
ART.39 – Trattamento dati personali	pag. 17
ART.40 – Norme di rinvio	pag. 17
ART.41 – Entrata in vigore	pag. 17
ALLEGATO A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	pag. 18
ALLEGATO B – Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	pag. 20

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Teglio della tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione all'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
5. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020.

ART. 2 – Soggetto attivo

Soggetto attivo della TARI è il Comune di Teglio relativamente agli immobili che insistono sul suo territorio.

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Tutte le tipologie di rifiuto come individuate nel presente articolo devono "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Teglio, restando, pertanto, assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*: i luoghi adibiti a civile abitazione, ivi compresi i locali di pertinenza;
- d) *utenze non domestiche*: tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare come da scheda di famiglia o di convivenza o tra coloro che usano in comune i locali o le aree tassabili.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

- a) unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate per tutto il periodo dell'anno e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici
- b) solai e sottotetti non collegati direttamente all'abitazione.
- c) cantine intese come locali di proprietà di privati destinate esclusivamente alla lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli ed altri prodotti di natura agricola;
- d) locali adibiti a legnaia;
- e) locali adibiti a stalle e fienili;
- f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (quali: cantine vinicole e cantine per stagionatura formaggi), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- h) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
 - i) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto.
 - l) sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.
 - m) per gli impianti di distribuzione di carburante: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili e escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. A tale fine si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
2. Nel caso vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 10%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 30, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10 – Riduzioni per il riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm. , hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità totale di rifiuti annui presunta prodotta da ogni utenza non domestica sulla base del coefficiente k_d moltiplicato per la superficie assoggettata al tributo, come determinato nel piano finanziario del Comune per ogni categoria. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.
3. Ai fini del calcolo della precedente riduzione e/o esenzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, a tale dichiarazione dovranno altresì essere allegate copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. Rimane facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difficoltà fra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare la non esclusione totale o la riduzione spettante, si provvederà a recuperare quanto dovuto.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
5. L'esenzione o la riduzione tariffaria di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati e produrranno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. In fase di prima attivazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune richiederà tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale scopo.
4. Conclusa l'attività di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, è pari a quella calpestabile.
6. La superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,50 metri, o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le scale interne sono considerate solo per la

proiezione orizzontale. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle pari o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 - Costo di gestione

Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, propedeutici alla determinazione della tariffa, Piano che deve essere costruito e definito con le modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021.

Art. 13 – Piano finanziario

La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del comma 683 art. 1 della Legge n. 147/2013;

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA e ss.mm. e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la validazione. L'ente territorialmente competente, a seguito validazione, trasmette il Piano economico definitivo ad Arera per l'approvazione;

Il Piano finanziario comprende:

- Il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- Le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio.

Al Piano finanziario deve essere allegata una dichiarazione attestante la veridicità dei dati trasmessi e una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- Il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- Il livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- La ricognizione degli impianti esistenti;
- Ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'Autorità competente all'approvazione.

Art. 14 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 e con il presente Regolamento comunale.

3. Il consiglio comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione (L. 296/2006 art. 1, comma 169), in conformità al Piano finanziario degli interventi

relativi al servizio. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto retroattivo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio;

Art. 15 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 158/1999 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti Ka e Kb rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti.
2. Per le utenze condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. -Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia).
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare i coniugi iscritti all'AIRE.
5. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa con decorrenza dall'anno successivo, su richiesta dell'interessato ed a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche e loro pertinenze a disposizione o di proprietà di contribuenti non residenti nel Comune, il numero degli occupanti, in sede di prima attivazione del tributo, viene stabilito in un numero forfetario di 2 componenti.
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare il dato superiore eventualmente emergente in fase di aggiornamento della banca dati TARI o in sede di accertamento.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 30 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari residenti che vengono acquisite d'ufficio dall'anagrafe comunale.
9. La decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria in riferimento al numero degli occupanti è stabilita tenendo conto della composizione il nucleo familiare alla data dell'invio degli avvisi di pagamento ovvero, se l'iscrizione è successiva, dalla data di iscrizione.
10. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kc).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kd).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Per far fronte alla necessità di avere una maggiore corrispondenza con la realtà territoriale, così come consentito dal DPR n. 158/1999, le categorie sono state modificate ed integrate.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata di cui alla tabella allegato B o attività più affine.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 22 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 23 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale stabilita dalla Legge, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 157/2019.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché di durata non superiore a **183 giorni** nell'anno solare, si applica la riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile nella misura del 30%.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione si applica, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e deve risultare da apposita dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Resta inteso che il Comune ha la facoltà di provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per fruire della riduzione di cui al presente articolo.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 25 - Zone non servite e zone parzialmente servite

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Si considerano ricompresi in zone parzialmente servite:
 - gli insediamenti ubicati ad altitudine superiore ai 700 metri slm sulla sponda Orobica, ad uso limitato e discontinuo;
 - gli insediamenti ubicati ad altitudine superiore a 1.000 metri slm sulla sponda Retica, ad uso limitato e discontinuo;
3. Nelle zone parzialmente servite di cui al punto 2., il tributo è dovuto nella misura del 50%.
4. Si considerano ricompresi in zone non servite, gli immobili che risultino in condizioni particolarmente disagiate, per ragioni legate contemporaneamente alla loro ubicazione (immobili siti in località prive di strada carrabile di collegamento), e ai servizi erogati (immobili siti in località nelle quali non vengono erogati servizi essenziali come luce, acqua e gas), tali caratteristiche verranno attestate dall'ufficio tecnico comunale. Nelle zone non servite il tributo è dovuto nella misura del 20%. La riduzione di cui al presente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e decorre secondo le scadenze indicate nel presente regolamento e viene meno al decadere delle suddette condizioni. I soggetti passivi della TARI relativa a tali immobili sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più vicini.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone servite così come individuate nel precedente articolo, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Le condizioni di cui sopra devono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 28 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata sempre entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- b) gli estremi catastali, l'indirizzo di ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
- c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o del soggetto denunciante responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso ed i dati catastali;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
 - f) indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani con allegata idonea documentazione che ne dimostri lo smaltimento.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, o inviata in via telematica con posta elettronica o PEC; in caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentare da parte del dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 1, deve contenere gli elementi atti a comprovare tale situazione.
8. nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione e/o subingresso entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 30 - Riscossione

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altre tipologie di pagamento.
2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni in possesso inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento ed il modello di pagamento precompilato. Gli avvisi specificano, per ogni utenza, gli importi dovuti per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze
3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. A far data dal 1° gennaio 2021 gli avvisi dovranno inoltre essere conformi alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 444/2019 del 31/10/2019: "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
4. La trasmissione da parte del Comune degli inviti di pagamento non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
5. Il versamento del tributo, viene effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in almeno in 2 rate annuali, il numero e le scadenze di pagamento del tributo sono stabiliti nella deliberazione del consiglio comunale, di approvazione delle tariffe dell'anno di competenza.
6. In caso di pagamenti effettuati attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, a decorrere dal 01/06/2020, come previsto dall'art. 38 bis del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019, L'Agenzia delle Entrate provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, al netto della commissione spettante al Comune (0,30%)
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale, con raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento con addebito delle spese di notifica, contenente le somme da versare in unica soluzione

entro il termine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, sono stabiliti in € 4,00 gli importi minimi dei versamenti in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo e restano validi gli importi minimi previsti dalle singole disposizioni di imposta se di importo superiore come stabilito dall'art. 3 del Regolamento Generale delle entrate approvato con delibera del C.C. n. 3 del 03/04/2007 e ss.mm..

Art. 31 - Poteri del Comune

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle denunce di cui all'articolo 30 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo utilizzando anche tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio.

ART. 32 - funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune, con atto della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i, e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei cui al DPR 138/98.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34 - contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. a partire del 01/01/2016 Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 Euro (50.000,00 dal 01/01/2018), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 dicembre 2015 n. 156.

Art. 35 - riscossione coattiva

Le somme accertate dal comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 36 - versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00 il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di stato, Titoli garantiti dallo Stato, Fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) Periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) Numero massimo di quattro rate trimestrali;
 - c) Versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivi
 - d) Applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale aumentato di 1,5 punti giusta del. C.C. n. 3 del 03/04/2007 modificata con del. C.C. n. 12 del 08/06/2011;
 - e) L'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 37 – rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità non superi l'importo complessivo di € 12,00 come stabilito dall'art. 3 del Regolamento Generale delle entrate approvato con delibera del C.C. n. .3 del 03/04/2007 e ss.mm..

Art. 38 – sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00, in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se effettivamente dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Gli interessi sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali come stabilito dall'art. 1 del Regolamento Generale delle entrate approvato con delibera del C.C. n. .3 del 03/04/2007 e ss.mm..

Art. 39 - trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 40 - norme di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse.

Art. 41 - entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce, con decorrenza 01 gennaio 2020, il precedente regolamento TARI (componente regolamento IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 2 in data 16/03/2017 e modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 18/12/2017.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze, che devono comunque "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Teglio, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15.07.2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Non sono assimilati tutti i rifiuti che, per le utenze non domestiche, costituiscono scarti di lavorazione (comma 6 dell'articolo 3 del presente regolamento).

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

N° categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili, sale da gioco
3	Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, depositi materiali edili, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie.
7	Case di cura e riposo, colonie, caserme e convivenze
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, lavanderia
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari, az. Vinicole
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizza al taglio
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 28-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 28-04-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 28-04-2020

IL IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
